

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

T R I B U N A L E D I N A P O L I

R I C O R S O

E X A R T. 67 C.C.I.I.

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE



INDICE

1. Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente	Pag. 3
2. Presupposti per l'ammissibilità	Pag. 3
3. Cause indebitamento (Evidenza del Sovraindebitamento)	Pag. 4
4. Assenza di colpa grave e dolo	Pag. 6
4.1 Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni	Pag. 6
4.2 Valutazione del merito creditizio	Pag. 9
5. Solvibilità negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria – Elenco beni/attività	Pag. 11
5.1 Solvibilità	Pag. 11
5.2 Elenco delle passività ed esposizione debitoria	Pag. 11
5.3 Elenco beni ed attività	Pag. 12
6. Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori – Assenza di eventuali atti in frode compiuti negli ultimi cinque anni	Pag. 13
7. Proposta economico-finanziaria: piano del consumatore	Pag. 13
7.1 Quadro soddisfazione creditori	Pag. 13
7.2 Piano di ammortamento	Pag. 15
8. Fattibilità del Piano	Pag. 17
8.1 Falcidia cessione del quinto e sostenibilità	Pag. 17
8.2 Ragionevole Durata Del Piano	Pag. 17
8.3 Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	Pag. 18
9. Misure a tutela dell'integrità del patrimonio e a favore della “par condicio creditorum”	Pag. 19
10. Conclusioni	Pag. 21

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

La sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] coadiuvata in qualità di advisor ai fini della formulazione della proposta di ristrutturazione di seguito descritta, dalla **Meg Consulting S.r.l.**, P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, al Viale della Costituzione Is. G/1 - PEC: meg.consulting@pec.it - Tel. 0817877109;

PREMESSO CHE

La ricorrente si trova nelle condizioni previste dal C.C.I.I., giuste modifiche ed integrazioni D. Lgs. 83/22, e, alla luce delle opportunità concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex art. 67 D. Lgs. n. 83/22, il quale, al 1° comma testualmente recita *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.*

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 D. Lgs. 83/22, si intende:

- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi";*
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ..."*
- per consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

Ebbene, la proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti in gran parte per aiutare la propria famiglia di origine (in ogni caso per scopi non imprenditoriali).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative generiche, né quelle previste dall'art. 69. D. Lgs. 83/22.

La proponente infatti:

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non è stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

La proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno *in bonis*, con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di debiti di fatto insostenibili e non dovuti a comportamenti dettati da malafede, colpa grave o frode della proponente.

3. CAUSE INDEBITAMENTO (EVIDENZA DEL SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla proponente nel corso degli ultimi anni, che hanno determinato lo stato di crisi in oggetto.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo della presente proposta, nonché qui sinteticamente esposte.

Di seguito la descrizione della sua situazione familiare e dunque reddituale.

La sig.ra [REDACTED] è nubile e vive in casa di un'amica di famiglia, sig.ra [REDACTED] in Napoli alla via [REDACTED]. In ragione di ciò si fa carico delle spese occorrenti al menage familiare e al pagamento delle relative utenze.

Il nucleo familiare della [REDACTED] è così composto:

- Sig.ra [REDACTED]
- Sig.ra [REDACTED]

La [REDACTED] è dipendente di Poste Italiane S.p.A. e percepisce uno stipendio che, allo stato attuale al netto delle trattenute e dei pignoramenti gravati, è pari a circa € 800,00.

Di seguito le entrate della [REDACTED] negli anni precedenti:

C.U.	REDDITO	
	ANNUALE	MENSILE
2017	€ 20.062,07	€ 1.543,23
2018	€ 19.964,05	€ 1.535,69
2019	€ 19.180,57	€ 1.475,42
2020	€ 19.751,37	€ 1.519,33
2021	€ 20.177,71	€ 1.552,13
2022	€ 20.005,68	€ 1.538,89

*Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte.

Le spese per il proprio sostentamento, come emerge dal pedissequo "Elenco Spese", sono le seguenti:

SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
LUCE	€ 125,00	€ 1.500,00
ACQUA	€ 35,00	€ 420,00
GAS	€ 60,00	€ 720,00
TELEFONO	€ 10,00	€ 120,00
SPESE EXTRA (abbigliamento, farmaci)	€ 150,00	€ 1.800,00
CURA DELLA PERSONA	€ 150,00	€ 1.800,00
CULTURA	€ 50,00	€ 600,00
VITTO	€ 400,00	€ 4.800,00
TOTALE	€ 930,00	€ 11.160,00

L'importo mensile per il proprio mantenimento e le spese per le utenze dell'abitazione presso cui vive dunque, non è inferiore ad € 930,00 ca. A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziari assunti dalla proponente, come di seguito indicate

RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DATA DI STIPULA	IMPORTO FINANZIATO	DURATA	RATA MENSILE
Pignoramento n. 20634/2018	Banca Ifis S.p.A.				€ 280,40
Prestito Personale n.CIT201707281RJ VR50	Younited credit	04.08.17	€ 9.000,00	60 mesi	€ 199,60
Prestito Personale n.C000018342540	Compass Banca S.p.A.	15.12.17	€ 8.864,00	48 mesi	€ 245,00
Prestito Personale n.2564657	Consel S.p.A.	31.03.18	€ 7.740,40	60 mesi	€ 160,00
Prestito Personale n.478233	Cofidis S.p.A.	03.10.18	€ 8.513,01	60 mesi	€ 188,00
Prestito Finalizzato n.C000020806432	Compass Banca S.p.A.	23.05.19	€ 14.800,00	72 mesi	€ 257,44
CQS n.44205	IBL Family S.p.A.	01.01.20	€ 19.320,00	120 mesi	€ 161,00
TOTALE MENSILE IMPEGNI FINANZIARI					€ 1.491,44

Pertanto, atteso che per il fabbisogno della ricorrente, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 2.421,44 ca. = (€ 930,00 + € 1.491,44) e che l'importo dello stipendio mensile risulta essere, attualmente, pari ad € 1.500,00 circa, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori,

essendo la [redacted] costretta ad utilizzare gli importi a disposizione per garantirsi una vita dignitosa.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.491,44	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 930,00	
STIPENDIO CATERINA SORRENTINO		€ 1.500,00
TOTALE	€ 2.421,44	€ 1.500,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 1.500,00 - 2.421,44 = - 921,44		

Va poi evidenziato che non esiste alcun nesso eziologico tra i comportamenti della proponente e l'odierna situazione di sovraindebitamento, dovuta purtroppo ad una serie di eventi risalenti nel tempo, che pian piano hanno eroso la capacità finanziaria della stessa e la possibilità di far fronte agli impegni assunti, portandola sull'orlo del baratro finanziario.

I motivi dell'indebitamento sono tutt'altro che futili. La [redacted] ha sempre fatto accesso al credito per mera necessità.

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO

4.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente al D. Lgs. 83/22, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito non più previsto espressamente con le novelle successive alla L. 3/12 - lo si desume dalla **condizione ostativa** indicata dall'art. 12-bis co. 3 nella versione antecedente alla L. 176/20, nonché dall'art. 69 co. 1 del D. Lgs. 83/22 - era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'inesistenza della **condizione ostativa** (esistenza del requisito della meritevolezza), occorre verificare **che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

Il requisito della meritevolezza, previsto sempre all'art. 12-bis L. 3/12, nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Con gli interventi della L. 176/20 nonché del D. Lgs. 83/22, la meritevolezza che prima era una circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12-bis, ora invece viene "ridimensionata" all'ipotesi di colpa grave, malafede o frode, diventando un presupposto di ammissibilità

della procedura *“il consumatore non può accedere alla procedura ... se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Indubbiamente il legislatore ha inteso ripensare il requisito della meritevolezza, cercando forse di rimuovere quegli ostacoli che hanno decretato il parziale insuccesso degli istituti previsti dalla L. 3/12. A tal proposito, merita di essere evidenziato come l'intenzione del legislatore sembra essere stata quella di non voler esigere requisiti troppo stringenti per il procedimento riservato al consumatore.

La nuova formulazione dell'art. 69 D. Lgs. 83/22 impedisce l'accesso alla procedura solo laddove il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabile al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Si conclude dunque che il CCI, nel modificare la L. 3/12, ha ridotto l'esclusione all'accesso al piano alle ipotesi di colpa grave, dolo o frode, legittimando ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti a tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento della proponente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussistere anche il requisito della meritevolezza.

Nel caso in esame deve escludersi che la proponente, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla propria capacità patrimoniale. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata da circostanze sopravvenute che verranno illustrate qui di seguito.

In sintesi, le cause del sovraindebitamento della sono legate alle necessità economiche della sua famiglia di origine, che ha sempre fatto affidamento sul suo sostegno economico.

La , nubile, era l'unica nella sua famiglia a percepire uno stipendio fisso e, sin da quando ha cominciato a

lavorare, e nonostante visse con un'amica, si è occupata dei suoi genitori sostenendoli economicamente. Questi, fino al 2014 hanno abitato in [REDACTED], il padre percepiva una pensione di appena 1.000,00 euro al mese che veniva sostanzialmente impiegata per sostenere il fitto e condominio per ca. € 800,00 mensili. Quindi, presa da un senso di responsabilità nei confronti dei genitori, ha adottato l'unica soluzione che in quel momento le poteva sembrare realistica: la sottoscrizione di contratti di finanziamento che dessero alla famiglia quella liquidità che mancava per mantenere un dignitoso tenore di vita; soprattutto nel periodo in cui a loro si aggiunse il fratello [REDACTED] con moglie e 4 figli. Questi, pur avendo un regolare contratto di lavoro, aveva la busta paga oberata da pignoramenti, quindi, non riusciva a far fronte alle spese per il mantenimento della sua famiglia. È naturale che la presenza del fratello – con annessi moglie e 4 figli - ha vertiginosamente fatto lievitare il fabbisogno economico – finanziario.

Nonostante l'aiuto economico della ricorrente, la situazione divenne insostenibile anche in ragione dell'oneroso contratto di fitto e quindi, nel 2014, la sig.ra [REDACTED] convince i genitori a lasciare l'immobile a [REDACTED] per trasferirsi in un altro in Napoli alla [REDACTED] e a costi più sostenibili; ancora una volta è chiamata ad esporsi per i propri familiari, visto che il proprietario dell'immobile non ritiene sufficiente la garanzia prestata dalla pensione del padre della ricorrente, il contratto di locazione viene stipulato a nome della ricorrente, intestandosi anche le relative utenze.

La situazione economica si aggravò ulteriormente diventando irreversibile nel biennio 2017-2018 a causa del peggioramento delle condizioni di salute prima della madre e poi del padre dell'odierna ricorrente. La madre, già cardiopatica e allettata, cominciò a soffrire di una grave forma di demenza senile. Ciò comportò un notevole aumento delle spese mediche necessarie per farmaci, terapie ed assistenza tutte presso strutture private e, non riuscendo a sostenere anche tali spese solo con il suo stipendio e la pensione del padre, la [REDACTED] fu costretta a ricorrere nuovamente al credito.

Anche dopo la morte dei suoi genitori, il padre nell'agosto del 2018 e la madre nell'agosto 2021, la [REDACTED] ha continuato ad aiutare i suoi fratelli: in particolare suo fratello [REDACTED] (questa volta), disoccupato. In primo luogo, nel 2019, sottoscrivendo un contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo in comproprietà (si precisa che la ricorrente è priva di patente e non ha mai guidato), ad uso esclusivo del fratello; poi rivenduto da questi nel 2021. In secondo luogo, nel settembre 2021, ha sottoscritto, unitamente a [REDACTED], un contratto di locazione per un immobile in Napoli alla Via [REDACTED] in cui però [REDACTED] vive da solo.

È di chiara evidenza che la sig.ra [REDACTED], per la sua indole generosa ed altruista, ha richiesto prestiti per necessità di altri, essendo l'unica in famiglia a poter garantire il credito con una busta paga; si è ritrovata, poi, a richiedere nuovi finanziamenti per estinguere quelli precedentemente contratti, venendo così risucchiata della spirale del credito.

La circostanza che in tutta la storia della [REDACTED] è determinate, essendo l'elemento scatenante la crisi, è l'USURA. Purtroppo, la [REDACTED] pur di aiutare i fratelli e i genitori faceva ricorso a prestiti rivolgendosi ad "amici di amici" che,

anche per piccole somme, ne pretendevano la restituzione a condizioni ed interessi tali da non riuscire a soddisfare il rientro con il suo stipendio, vedendosi dunque costretta a rivolgersi alle finanziarie volta per volta pur di rimborsare gli importi nei tempi imposti.

In conclusione, è chiaro che tali circostanze, combinate tra loro, hanno innescato una serie di eventi che hanno determinato l'attuale situazione di sovraindebitamento. Invero, al fine di poter sostenere le spese per la famiglia, oltre a quelle necessarie per il proprio sostentamento, la proponente si è vista costretta a ricorrere prima ai prestiti di "amici" e poi messa alle strette per la restituzione ai finanziamenti, illudendosi di poter sopperire all'emorragia di liquidità, ma senza accorgersi di essere stata risucchiata dalla spirale del credito che l'ha condotta a rincorrere sempre il prossimo finanziamento nella speranza che si trattasse dell'ultimo e, quindi, di poter "sistemare le cose".

Le vittime di usura rappresentano una triste realtà della nostra società, che colpisce le persone più vulnerabili, spingendole in una spirale di debito impossibile da affrontare. Queste vittime, spesso costrette a chiedere prestiti per far fronte alle necessità quotidiane, si trovano ad affrontare una schiavitù finanziaria che ne mina la dignità e la stabilità economica, proprio come è successo alla [REDACTED].

Le conseguenze che la [REDACTED], quale vittima di usura, ha dovuto affrontare sono state molteplici e spesso devastanti. Il grave indebitamento: i tassi di interesse esorbitanti e le condizioni sfavorevoli imposte hanno reso difficile, se non impossibile, ripagare il debito. Ciò ha comportato a un accumulo costante di debiti e a una situazione finanziaria sempre più precaria.

Difficoltà nel soddisfare le necessità di base: la [REDACTED] spesso è stata costretta a chiedere prestiti per far fronte alle necessità quotidiane, come cibo, alloggio o cure mediche; proprio perché, i pagamenti dei prestiti agli "amici" hanno assorbito gran parte del reddito, lasciandole poche risorse per coprire queste necessità fondamentali.

Stress finanziario e mentale: l'oppressione finanziaria derivante da tale situazione ha causato un elevato livello di stress emotivo e mentale, vivendo nell'ansia costante di non riuscire a ripagare il debito.

Tutto ciò ha indotto la [REDACTED] a fare ricorso al credito presso le finanziarie in maniera ansiogena che, nel corso del tempo ha sicuramente messo fine alle pendenze nei confronti degli "amici", ma ha lasciato in eredità la situazione di sovraindebitamento attuale.

Davanti all'accertamento di questa realtà le risposte dei Tribunali sono state tutte orientate verso un'apertura della Legge 3/12 a questi soggetti, non ravvisandone la colpevolezza dell'indebitamento proprio in quanto veniva accertato che il soggetto era costretto a ciò dalle tante esigenze del nucleo familiare, che l'avevano condotto alla crisi economico finanziaria. (Cft. Tribunale di Napoli Nord, III sez. Dr. Rabuano del 21.12.18; Tribunale di Napoli Nord, omologa del 18.05.2018; Tribunale di Ancona, omologa del 16.07.2019, Tribunale di Mantova, omologa dell'08.04.2018).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della procedura in oggetto, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria e, tenendo conto del *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo CCI, che all'art. 69 co. 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. Ciò consentirebbe di ritenere superato l'accertamento in merito all'esistenza del profilo di meritevolezza.

Insomma, in sede di applicazione della normativa di cui alla L 3/12 e ss. modifiche, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "*disperato*" a fare richiesta di accesso al credito.

4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

A norma dell'art. 69, co. 2, C.C.I.I. *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."*

Ebbene, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con l'art.69, co.2, C.C.I.I., pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. Conseguentemente, quale logico corollario, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisce

atto in frode ai creditori, laddove per “atto in frode” si intende quell’atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell’accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”.

Il piano in oggetto ha l’obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori ma che, allo stesso tempo, permetta alla [redacted] di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Dall’analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per “atto in frode” si intende quell’atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che i debitori, nell’accedere al credito, abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno “shock” alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell’usura e dell’estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l’accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

Nel caso che ci occupa, in riferimento alla meritevolezza dell’istante si riporta quanto segue:

L’esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e di quella acquisita dagli scriventi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell’indebitamento in precisi momenti storici, nel c.d. “shock” che ha determinato la situazione di difficoltà che ha fortemente limitato la capacità economica della sig.ra [redacted]

In conclusione, l’istante non ha determinato il suo indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Diversamente, in capo al creditore e, segnatamente quanto previsto alla lettera E dell’art. 9, comma 3 bis, cit., relativamente alla verifica del merito creditizio (“l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A

tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159");

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

Pensione sociale (fonti INPS) in riferimento al periodo di accensione dei finanziamenti del sovraindebitato

ANNO 2016	€ 448,00
ANNO 2017	€ 448,07
ANNO 2018	€ 453,00
ANNO 2019	€ 458,00
ANNO 2020	€ 459,83
ANNO 2021	€ 460,28

- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo

non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della **Delega di pagamento n. 20014710 – Santander Consumer Bank S.p.a.**

(A) Assegno sociale anno 2016	€ 448,00
(B) Componenti nucleo familiare	1
(C) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.500,00 circa
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x C	€ 448,00
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 1.052,00
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Santander Consumer Bank S.p.a.)	€ 226,00
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 826,00

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **prestito personale n. CIT201707281RJVR50 – Younited Credit S.p.a.**

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 448,07
(B) Componenti nucleo familiare	1
(C) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.500,00 circa
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x C	€ 448,07
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Santander € 226,00)	€ 226,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 825,93
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Younited credit S.p.a.)	€ 199,60
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 626,33

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **finanziamento n. 18342540 – Compass Banca S.p.a.**

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 448,07
(B) Componenti nucleo familiare	1
(C) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.500,00 circa
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x C	€ 448,07
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Santander € 226,00 + Younited credit S.p.a. € 199,60)	€ 425,60
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 626,33
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Compass Banca S.p.a.)	€ 245,00
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 381,33

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **finanziamento n. 2564657 – Consel S.p.a.**

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
(B) Componenti nucleo familiare	1
(C) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.500,00 circa
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x C	€ 453,00
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Santander € 226,00 + Younited credit S.p.a. € 670,60 + Compass € 245,00)	€ 1.141,60
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 376,40
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Consel S.p.a.)	€ 160,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 216,40

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **finanziamento n. 478233 – Cofidis S.p.a.**

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
(B) Componenti nucleo familiare	1
(C) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.500,00 circa
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x C	€ 453,00
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Santander € 226,00 + Younited credit S.p.a. € 830,60 + Compass € 245,00 + Consel € 160,00)	€ 1.461,60
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 216,40
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Cofidis S.p.a.)	€ 188,00

(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 28,40
---	---------

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **finanziamento n. 20806432 – Compass Banca S.p.a.**

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 458,00
(B) Componenti nucleo familiare	1
(C) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.500,00 circa
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x C	€ 458,00
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Santander € 226,00 + Younited credit S.p.a. € 1.018,60 + 199,60 + Compass € 245,00 + Consel € 160,00 + Cofidis € 188,00)	
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 23,40
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Compass Banca S.p.a.)	€ 257,44
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 234,04

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo alla sig.ra Sorrentino di far fronte ad un nuovo prestito. Compass Banca S.p.a., nonostante la sig.ra Sorrentino non fosse in grado di ottenere il nuovo finanziamento, gli concede un'altra linea di credito, in palese violazione delle norme sul merito creditizio.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **cqs n. 44205 – Ibl Family S.p.a.**

(A) Assegno sociale anno 2020	€ 459,83
(B) Componenti nucleo familiare	1
(C) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.500,00 circa
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x C	€ 459,83
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Santander € 226,00 + Younited credit S.p.a. € 1.276,04 + 199,60 + Compass € 245,00 + Consel € 160,00 + Cofidis € 188,00 + Compass € 257,44)	

(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 235,87
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Ibl Family S.p.a.)	€ 161,00
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 396,87

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo alla sig.ra Sorrentino di far fronte ad un nuovo prestito. Ibl Family S.p.a., nonostante la sig.ra Sorrentino non fosse in grado di ottenere il nuovo finanziamento, gli concede un'altra linea di credito, in palese violazione delle norme sul merito creditizio.

Senza dire che con ordinanza di assegnazione somme del 28/04/2021, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli, dott.ssa Farina, nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi attivato dal creditore Banca Ifis S.p.A., ha disposto il pignoramento di 1/5 dello stipendio della sig.ra [REDACTED] a favore del creditore precedente.

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia.

Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno "shock" alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

E', pertanto, possibile escludere che la proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, men che meno, che le abbia assunte con dolo o colpa grave.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

5.1 SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, la proponente ha sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, la stesso ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni sin quando ha potuto e, non avendo una propensione all'accesso al credito, non ha mai subito protesti, come risulta dalla visura CRIF.

Avendo la quota mensile di spese superato il reddito netto mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente e la proponente non è stata più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la qualità di vita della stessa.

Soltanto l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti potrà restituire alla sig.ra [REDACTED] quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dalla proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1. **AdER**, cartelle varie, debito residuo € 947,08;
2. **Comune di Napoli**, mancato versamento TARI, debito residuo € 336,00;
3. **Pignoramento di 1/5 dello stipendio RG n.20634/2018** a favore di Banca Ifis S.p.A; debito residuo € 3.000,00;
4. **Prestito Personale n. CIT201707281rjvr50** stipulato dalla sig.ra [REDACTED] con Younited Credit S.p.A. il 04/08/2017, debito residuo € 5.308,53;
5. **Prestito Personale n.C000018342540** stipulato dalla sig.ra [REDACTED] con Compass Banca S.p.A. il 15/12/2017, debito residuo € 7.228,79;
6. **Prestito Personale n.2564657** stipulato dalla sig.ra [REDACTED] con Consel S.p.A., il 31/03/2018, credito ceduto ad Axactor Italy S.p.A., debito residuo € 5.931,39, come da decreto ingiuntivo;
7. **Prestito Personale n.478233** stipulato con Cofidis S.p.A. il 03/10/2018, credito ceduto a Cherry 106 S.p.A., debito residuo € 13.278,57;
8. **Prestito Finalizzato n. C000020806432** stipulato dalla sig.ra [REDACTED] con Compass Banca S.p.A. il 23/05/2019, debito residuo € 14.839,61, come da precetto;
9. **CqS n. 44205** stipulato dalla sig.ra [REDACTED] con IBL Family S.p.A. il 01/01/2020, debito residuo € 12.880,00;
10. **Contratto n. PLCA1194659475** stipulato dalla sig.ra [REDACTED] con Rubicon SPV S.r.l., credito ceduto a Ifis Npl Investing S.p.a., debito residuo € 116,92.

Pertanto, la situazione debitoria complessiva viene riportata nella seguente tabella:

RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DATA DI STIPULA	DEBITO RESIDUO
Cartelle varie	AdER		€ 947,08
Tributi (TARI)	Comune di Napoli		€ 336,00
Pignoramento n.20634/2018	Banca Ifis S.p.A.		€ 3.000,00
Prestito Personale n.CIT201707281R JVR50	Younited credit	04.08.17	€ 5.308,53
Prestito Personale n.C000018342540	Compass Banca S.p.A.	15.12.17	€ 7.228,79
Prestito Personale n.2564657	Axactor Italy S.p.A.	31.03.18	€ 5.931,39
Prestito Personale n.478233	Cherry 106 S.p.A.	03.10.18	€ 13.278,57
Prestito Finalizzato n.C000020806432	Compass Banca S.p.A.	23.05.19	€ 14.839,61
CQS n.44205	IBL Family S.p.A.	01.01.20	€ 12.880,00
Contratto n. PLCA1194659475	Ifis Npl Investing S.p.a		€ 116,92
Totale dell'esposizione debitoria			€ 64.597,42

Totale complessivo dell'esposizione debitoria alla presentazione del piano è pari ad € 64.597,42.



5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

La sig.ra  non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati (giusta VISURA PRA E ISPEZIONE CATASTALE allegate).

6. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI – ASSENZA DI ATTI IN FRODE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti della debitrice impugnati dai creditori.

Non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.



Di seguito elencati degli atti notificati al momento della presentazione del Piano:

- Decreto ingiuntivo n.9666/2021 notificato nell'interesse di Axactor Italy S.p.A.;
- Decreto Ingiuntivo n.7306/2021 notificato nell'interesse di Cherry 106 S.p.A.
- Pignoramento presso terzi notificato nell'interesse di Younited SA.;
- Pignoramento presso terzi notificato nell'interesse Compass Banca S.p.A.;

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile gli impegni assunti, propone una riformulazione della propria posizione debitoria sulla scorta del seguente piano di ristrutturazione dei debiti.

All'uopo sono state create due classi di credito:

- Crediti con privilegio mobiliare, che saranno soddisfatti nella misura del 100%;
- Crediti di natura chirografaria, che saranno soddisfatti nella misura del 30%.

Pagamento dei **CREDITI CON PRIVILEGIO MOBILIARE**, nella misura di seguito indicata:

- 1) Pagamento del credito con privilegio mobiliare vantato da **AdER** per cartelle varie, **nella misura del 100%**;
- 2) Pagamento del credito con privilegio mobiliare vantato dal **Comune di Napoli** per tributi, **nella misura del 100%**;

Pagamento dei **CREDITI CHIROGRAFARI**, nella misura di seguito indicata:

- 3) Pagamento del credito chirografario vantato da **Banca Ifis S.p.A.** a titolo di **pignoramento n.20634/2018**, **nella misura del 30%**.
- 4) Pagamento del credito chirografario vantato da Younited Credit S.p.A. a titolo di **Prestito Personale n. CIT201707281rjvr50**, **nella misura del 30%**.
- 5) Pagamento del credito chirografario vantato da Compass Banca S.p.A. a titolo di **Finanziamento n.C000018342540**, **nella misura del 30%**.
- 6) Pagamento del credito chirografario vantato da Axactor Italy S.p.A. a titolo di **Finanziamento n.2564657**, **nella misura del 30%**.
- 7) Pagamento del credito chirografario vantato da Cherry 106 S.p.A. a titolo di **Finanziamento n.478233**, **nella misura del 30%**.
- 8) Pagamento del credito chirografario vantato da Compass Banca S.p.A. a titolo di **Finanziamento n. C000020806432**, **nella misura del 30%**.

- 9) Pagamento del credito chirografario vantato da IBL Family S.p.A. a titolo di **CqS n. 44205**, nella misura del **30%**.
- 10) Pagamento del credito chirografario vantato da Ifis Npl Investing S.p.A. a titolo di **Contratto n. PLCA1194659475**, nella misura del **30%**.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	RIENTRO	RIDUZIONE	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE
Cartelle Varie	AdER	€ 947,08	€ 947,08	0,00	100%
Tributi (TARI)	Comunc di Napoli	€ 336,00	€ 336,00	0,00	100%
Pignoramento n.20634/2018	Banca Ifis S.p.A.	€ 3.000,00	€ 900,00	€ 2.100,00	30%
Prestito Personale n.CIT201707281RJV R50	Younited credit	€ 5.308,53	€ 1.592,55	€ 3.715,97	30%
Prestito Personale n.C000018342540	Compass Banca S.p.A.	€ 7.288,79	€ 2.186,63	€ 5.102,15	30%
Prestito Personale n.2564657	Axactor Italy S.p.A.	€ 5.931,39	€ 1.779,42	€ 4.151,97	30%
Prestito Personale n.478233	Cherry 106 S.p.A.	€ 13.278,57	€ 3.983,57	€ 9.295,00	30%
Prestito Finalizzato n.C000020806432	Compass Banca S.p.A.	€ 14.839,61	€ 4.451,88	€ 10.387,72	30%
CQS n.44205	IBL Family S.p.A.	€ 12.880,00	€ 3.864,00	€ 9.016,00	30%
Contratto n. PLCA1194659475	Ifis Npl Investing S.p.a	€ 116,92	€ 35,08	€ 81,84	30%
TOTALE		€ 64.597,42	€ 20.076,21	€ 44.521,21	

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

La proposta prevede il pagamento dei creditori secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali della proponente, al netto delle spese necessarie al sostentamento dignitoso.

Posto che, con la sospensione di tutte le trattenute insistenti sullo stipendio, le entrate mensili ammonterebbero a circa € 1.500,00 e che la somma di cui la ricorrente necessita per soddisfare le spese di sopravvivenza sono di circa 930,00 al mese, è ragionevole ritenere congrua la somma mensile di € 400,00, che il debitore intende offrire ai creditori.

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 20.076,21

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: € 400,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 4,18 anni (50,19 mesi)

Ciò comporterebbe un abbattimento complessivo di € 44.521,21 che, qualora fosse accolto, ricollocerebbe la nuova debitoria in € 20.076,21, alla quale andrebbero aggiunti i costi in prededuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I., sia per l'OCC, pari ad € 2.500,00, che per l'assistenza tecnico-legale offerta dall'Advisor pari ad € 2.500,00.

Considerando la spesa massima che la proponente ritiene poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria in un lasso temporale che, considerata la durata dei finanziamenti sottoscritti, appare congruo.

Riepilogando:

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data della presentazione del piano

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo	Rientro
Compenso (100% in prededuzione)	OCC	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Compenso (100% in prededuzione)	Advisor	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Cartelle Varie	AdER	€ 947,08	€ 947,08
Tributi (TARI)	Comune di Napoli	€ 336,00	€ 336,00
Pignoramento n.20634/2018	Banca Ifis S.p.A.	€ 3.000,00	€ 900,00
Prestito Personale n.CIT201707281RJVR50	Younited credit	€ 5.308,53	€ 1.592,55
Prestito Personale n.C000018342540	Compass Banca S.p.A.	€ 7.288,79	€ 2.186,63
Prestito Personale n.2564657	Axactor Italy S.p.A.	€ 5.931,39	€ 1.779,42
Prestito Personale n.478233	Cherry 106 S.p.A.	€ 13.278,57	€ 3.983,57
Prestito Finalizzato n.C000020806432	Compass Banca S.p.A.	€ 14.839,61	€ 4.451,88
CQS n.44205	IBL Family S.p.A.	€ 12.880,00	€ 3.864,00
Contratto n. PLCA1194659475	Ifis Npl Investing S.p.a	€ 116,92	€ 35,08
Totale		€ 69.597,42	€ 25.076,21



Il tutto come da seguente

PIANO DI AMMORTAMENTO

ANNO 1															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Prededuzione															
OCC	€ 2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	€ 100,00
Advisor	€ 2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	€ 100,00
Totale prededuzione	€ 5.000,00														€ 200,00
Totale versato		400,00	4.800,00												

ANNO 2															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Prededuzione															
OCC	€ 100,00	100,00												548,30	0,00
Advisor	€ 100,00	100,00												273,00	0,00
Tot. Prededuzione	€ 200,00													821,30	0,00
Cred. Priv. Mobiliare															
AdER	€ 947,08	147,63	295,25	295,25	208,95									947,08	0,00
Comune di Napoli	€ 336,00	52,37	104,75	104,75	74,13									336,00	0,00
Totale priv.mobiliare	€ 1.283,08													1.283,08	0,00
Cred. Chirografari															
Banca Ifis S.p.a.	€ 900,00				5,62	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	159,30	740,70
Younited Credit S.p.a.	€ 1.592,55				9,94	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	281,86	1.310,69
Compass Banca S.p.a.	€ 2.186,63				13,64	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	387,08	1.799,55
Axactor Italy S.p.a.	€ 1.779,42				11,10	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	314,94	1.464,48
Cherry 106 S.p.a.	€ 3.983,57				24,85	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	705,09	3.278,48
Compass Banca S.p.a.	€ 4.451,88				27,78	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	788,02	3.663,86
lbl Family S.p.a.	€ 3.864,00				24,11	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	683,95	3.180,05
Ifis NPL Investing S.p.a.	€ 35,08				0,22	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	6,22	28,86
Totale Chirografi	18.793,13														15.466,67
Totale versato		400,00	4.800,00												

ANNI 3 - 4 - 5															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Cred. Chirografari															
Banca Ifis S.p.a.	740,70	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	230,52	49,14
Younited Credit S.p.a.	1.310,69	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	33,99	407,88	87,05
Compass Banca S.p.a.	1.799,55	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	560,16	119,07
Axactor Italy S.p.a.	1.464,48	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98	455,76	97,20
Cherry 106 S.p.a.	3.278,48	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	1.023,36	217,40
Compass Banca S.p.a.	3.663,86	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	95,03	1.140,36	242,78
lbl Family S.p.a.	3.180,05	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	989,76	210,77
Ifis NPL Investing S.p.a.	28,86	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	9	1,86
Totale Chirografi	15.466,67														1.025,27
Totale versato		400,00	4.800,00												

ANNO 6															
Creditore	Debito residuo Iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Cred. Chirografari															
Banca Ifis S.p.a.	49,14	19,21	19,21	10,72										49,14	0,00
Younited Credit S.p.a.	87,05	33,99	33,99	19,07										87,05	0,00
Compass Banca S.p.a.	119,07	46,68	46,68	25,71										119,07	0,00
Axactor Italy S.p.a.	97,20	37,98	37,98	21,24										97,20	0,00
Cherry 106 S.p.a.	217,40	85,03	85,03	47,34										217,40	0,00
Compass Banca S.p.a.	242,78	95,03	95,03	52,72										242,78	0,00
Ibl Family S.p.a.	210,77	82,48	82,48	45,81										210,77	0,00
Ifis NPL Investing S.p.a.	1,86	0,75	0,75	0,36										1,86	0,00
Totale Chirografi	1.025,27													1.025,27	0,00
Totale versato		400,00	400,00	222,97										1.025,27	

8. FATTIBILITA' DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Il presente piano contiene la faccenda del contratto di delega di pagamento concordato con Santander Consumer Bank S.p.A. e di cessione del quinto concordato con IBL Family S.p.A. e, a parere degli scriventi, tale richiesta non rappresenta ostacolo alla omologazione del presente piano in quanto l'art. 67, comma 3, del C.C.I.I., statuisce espressamente che *“La proposta può prevedere anche la faccenda e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”*.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli **art. 70, comma 7, D. Lgs. 83/22** la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per la proponente atteso che la stessa, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad **€ 400,00**, offre sufficienti garanzie di pagamento, **ma soprattutto, una rata simile sarebbe comunque sostenibile mensilmente nel corso di tutto il piano di ammortamento.**

Con il pagamento del 100% ai creditori istituzionali AdER e Comune di Napoli e del 30% dei creditori chirografari si ritiene di poter garantire un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di “legge salva suicidi”).

Al fine, dunque, di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi

dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2023 è pari ad € 503,27 e che la sig.ra [REDACTED] ha un nucleo familiare di 2 persone a cui corrisponde un parametro di 1,57, si ha dunque che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita è statisticamente pari ad € 739,80 (€ 503,80 x 1,57), importo che è perfettamente in linea con le spese della ricorrente.

Considerando che la [REDACTED] percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 e con lo stesso provvede alle spese necessarie per vivere dignitosamente, con una somma inferiore a quanto statisticamente necessario, così come sopra prospettato, la quota disponibile da considerare sarebbe pari ad € 400,00.

Il Piano sembra essere, quindi, sostenibile per la proponente atteso che la stessa, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste, offre sufficienti garanzie di pagamento.

La sostenibilità del piano viene, quindi, garantita dallo stipendio percepito dalla sig.ra [REDACTED]

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo la debitrice dovesse vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a lei non imputabili, la stessa si riserva di modificare la proposta con l'ausilio dell'o.c.c. come previsto dall'art. 13, comma 4-ter, legge sovraindebitamento. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, la debitrice dovesse veder migliorare le sue condizioni reddituali si impegna fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti, **dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.**

Andrà, dunque, omologato il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante, vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della

fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di circa 3 anni è assolutamente conforme alla natura dei rapporti negoziali sottostanti. (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19).

La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, la proponente ritiene sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 67, comma 4° D. Lgs. 83/22 "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dalla proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa, tenuto conto che tutti i creditori sono chirografari, è il pignoramento dello stipendio della proponente. Procedura che non garantirebbe l'immediata soddisfazione dei creditori in quanto, effettuando una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva, nonché il soddisfacimento del creditore, l'esito della procedura non potrà che essere esiguo anche in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, i creditori dovranno necessariamente accodarsi (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può

superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto “accodo”: in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso “quinto” dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi.

Nel caso che ci occupa, si evidenzia ancora una volta che lo stipendio della sig.ra è già gravato da un pignoramento e, pertanto, eventuali nuovi pignoramenti non potrebbero far altro che accodarsi a quello già in essere.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari.

9. MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA “PAR CONDICIO CREDITORUM”

Il Giudice delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 D. Lgs. 83/22, con il decreto di cui al co. 1° stesso articolo, può, su istanza di parte, disporre *“le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*.

Pertanto, provvedere alla sospensione (anche) dei:

- contratti di finanziamento in essere, stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca o con una società finanziaria, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, ovvero la delegazione di pagamento, contratti;
- contratti di mutuo in essere stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca;
- atti di pignoramento mobiliare e/o immobiliare.

In tal senso si pongono due autorevoli ed innovativi decreti di apertura di due procedure di piano del consumatore, l'una presentata presso il Tribunale Ordinario di Asti l'altra presentata presso il Tribunale Ordinario di Torino, la cui disamina, tuttavia, non può prescindere da una attenta, preliminare analisi del quadro normativo di riferimento.

Si ricorda che la fase di apertura della procedura di piano del consumatore è disciplinata dall'art. 12-*bis* della L. 3/2012, come di recente modificata dall'art. 4-*ter* del DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020. A differenza della fase di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi (nell'ambito della quale trova applicazione il principio dell'automatic stay), nella fase di apertura della procedura di piano del consumatore, il giudice, come testualmente prevede il secondo comma dell'art. 12-*bis* della L. 3/2012, può disporre, su istanza di parte, la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata intentati contro il debitore ricorrente, allorquando gli stessi possano, nelle more della convocazione dei creditori, pregiudicare la fattibilità stessa del piano. Ciò premesso se nella fase di apertura differente è il regime di sospensione delle procedure esecutive, nell'una (l'accordo

di composizione della crisi) automatica e generalizzata, nell'altra (il piano del consumatore) dietro istanza e specifica, analoga è la mancata previsione di qualsivoglia statuizione in ordine alla prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, dei contratti di finanziamento, che prevedano la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento.

Su tali premesse, i decreti del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino in esame intervengono su tale questione, disponendo entrambi, nell'ambito della fase di apertura di una procedura di piano del consumatore (ma, essendo sorretto il ragionamento dalla medesima ratio ispiratrice, non vi è ragione per non applicare tale principio anche alla procedura di accordo di composizione), la sospensione, oltre che delle procedure esecutive, anche dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento, con conseguente interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile già dall'apertura, sulla base della importante considerazione, secondo cui la prosecuzione dell'esecuzione dei suddetti contratti di prestito, anche successivamente alla fase di apertura della procedura (di piano o accordo), **“comporterebbe la lesione della *par condicio creditorum*”**. Ancor più nello specifico, si ritiene, nel decreto di apertura della procedura di piano del Tribunale di Asti, che “[...] nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio [del debitore sovraindebitato], anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione dei finanziamenti, in quanto, diversamente opinando, e, dunque, non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio”. Ancor prima dei summenzionati autorevoli decreti, emessi rispettivamente dal Tribunale di Asti in data 4 gennaio 2021 e dal Tribunale di Torino in data 15 dicembre 2021, si segnala, da ultimo, un interessante precedente giurisprudenziale in termini, sempre emesso nella preliminare fase di apertura di una procedura di piano del consumatore, del Tribunale di Vercelli 10 agosto 2017, il quale, pur dando in effetti atto che l'art. 12-bis comma 2 della L. 3/2012, consente “unicamente” la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, mentre non è prevista alcuna facoltà di sospensione dei contratti pendenti, nondimeno “l'apertura della procedura – alla quale deve riconoscersi natura concorsuale – determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo patrimonio, tale da far ritenere (allo stato e salva ogni valutazione da effettuarsi in sede di omologa) con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a favore della società cessionaria”.

10.CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) ex art 67 CCII si voglia:

In via preliminare

-**sospendere**, il pignoramento n.20634/2018 dello stipendio, la delega di pagamento n. 20014710 stipulata con Santander Consumer Bank S.p.A. e la cessione del quinto dello stipendio n.44205, stipulata con IBL Family S.p.A.;

-**disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.4 C.C.I, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

In via principale

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfa i requisiti degli artt.67 e sgg. C.C.I, **emettere** decreto ex art.70, co. 1 C.C.I, disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi **provvedere** all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

Napoli, 13.07.2023

Per delega e ratifica



Advisor
Meg Consulting
Via G. Porzio n.4 CdN Is.G/1
80143 - Napoli

Mieg Consulting
Via G. Ponzio n.4 CDAI s.r.l.
80143 - Napoli